

PROGETTO MOSE – SCHEMA DI CONTRATTO

*** * ***

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO PER LA BOCCA DI LIDO SAN NICOLO'

PROGETTO MOSE

*** * ***

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO
PER LA BOCCA DI LIDO SAN NICOLO’**

INDICE

Premesse

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza

Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO

Articolo 4 - Importo del CONTRATTO

Articolo 5 - Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia

Articolo 6 – Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010

Articolo 7 - Variazioni sulla progettazione costruttiva

Articolo 8 - Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione

Articolo 9 - Oneri ed obblighi del FORNITORE

Articolo 10 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE

Articolo 11 - Programma temporale di dettaglio della FORNITURA

Articolo 12 - Variazione dei tempi di esecuzione FORNITURA

Articolo 13 - Rappresentanti delle PARTI

Articolo 14 - Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento

Articolo 15 - Ordini ed istruzioni al FORNITORE

Articolo 16 - Documentazione tecnica e tempi di presentazione

Articolo 17 - Requisiti di qualità

Articolo 18 - Qualità e provenienza dei materiali

Articolo 19 - Verifiche effettuate sui beni prima della consegna

Articolo 20 - Imballi

Articolo 21 - Targa identificativa

Articolo 22 - Spedizioni, Trasporto, Scarico e Posizionamento

Articolo 23 - Consegna dei beni

Articolo 24 - Penali da ritardata consegna

Articolo 25 - Accettazione provvisoria della FORNITURA

Articolo 26 - Accettazione definitiva della FORNITURA

Articolo 27 - Responsabilità e garanzie del FORNITORE

Articolo 28 - Cauzione

Articolo 29 - Danni a terzi

Articolo 30 - Subappalti

Articolo 31 - Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito

Articolo 32 - Antimafia - Variazioni Compagine Societaria

Articolo 33 - Riserve del FORNITORE

Articolo 34 - Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo

Articolo 35 - Normativa di riferimento

Articolo 36 - Legge applicabile – Lingua ufficiale

Articolo 37 - Recesso del COMMITTENTE

Articolo 38 - Risoluzione del CONTRATTO

Articolo 39 - Esecuzione in danno

Articolo 40 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

Articolo 41 - Domicilio delle PARTI

Articolo 42 - Obblighi di riservatezza e *privacy*

Articolo 43 - Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO

Articolo 44 - Invalidità parziale

Articolo 45 - Partecipazione Fattiva

Articolo 46 - Modifiche

Articolo 47 - Codice Etico ai sensi del D.LGS. n° 231/2001

Articolo 48 - Spese e regime fiscale del CONTRATTO

PROGETTO MOSE

* * *

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO
PER LA BOCCA DI LIDO SAN NICOLÒ**

L'anno 2015, il giorno [•] ([•]) del mese di [•] in [•], negli Uffici Amministrativi del Consorzio Venezia Nuova, in Venezia, Castello 2737/f;

TRA

Il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, con sede in Venezia Codice Fiscale 05811860583 e Partita I.V.A. n. 01866740275 o uno o più consorziati associati in ATI o in S.c.ar.l. (d'ora in seguito denominato anche Committente)

E

L'impresa/il Consorzio [•] con sede in [•], Via [•] Codice Fiscale n. [•]- Partita I.V.A. n. [•] in appresso denominata "FORNITORE", in persona di [•] nato/a [•] il [•] giusta i poteri a conferiti/titolare, di cui all'allegato sub c) (**eventuale**: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in nome e per conto proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio costituito tra la suddetta impresa e le imprese[•] con atto in data [•] autenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [•] in data [•], giusta procura speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [•] in data [•]) ;

Premesso

- a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 12/09/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18/09/2015 con cui ha indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura delle paratoie in acciaio, destinate ad essere impiegate per la realizzazione della barriera mobile della Bocca di Lido San Nicolò, nell'ambito del sistema "MOSE", esperita in data [•];
- b) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultato aggiudicatario provvisorio l'Impresa della citata fornitura per un importo pari ad € [•];
- c) **(In caso di Società per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni**

o a responsabilità limitata), che l'Impresa ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

- d) che la Prefettura di [•] in data [•] con nota prot. [•] ha rilasciato la certificazione ai sensi e per gli effetti del D Lgs 159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del medesimo DLgs;
- e) che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva comunicata al medesimo con nota del [•] Prot. [•] ;
- f) che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- g) che è stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 163/2006.

Tutto ciò premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: indica Consorzio Venezia Nuova o una o più consorziati associati in ATI o S.c.ar.l.;
- FORNITORE: indica la persona fisica o società o raggruppamento o Consorzio di imprese cui è stata affidata la FORNITURA.
- PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: è la documentazione di cui all'Allegato A) al CONTRATTO ed è costituita dal CAPITOLATO D'APPALTO OP5112-IN0000-Z005 e tutti i documenti ivi richiamati;
- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati all'Articolo 2;
- FORNITURA: indica l'insieme dei beni e dei servizi che il FORNITORE si obbliga a fornire al COMMITTENTE ai sensi del CONTRATTO;

- **PROVVEDITORATO:** indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nel cui interesse l'opera è realizzata e che costituisce l'organo di "alta vigilanza" sulla FORNITURA;
- **CVN:** indica il Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal PROVVEDITORATO di progettare, appaltare e curare l'esecuzione dell'opera;
- **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** indica il CVN, nella persona dell'Amministratore straordinario Ing. Francesco Ossola;
- **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** indica l'ausiliario del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO e da quanto ivi richiamato, ai sensi degli art. 273 lett. g) e h) D.P.R. 207/2010;
- **RESPONSABILE DEL FORNITORE:** indica l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività del FORNITORE;
- **RESPONSABILE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA':** Soggetto o Commissione incaricata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO delle verifiche di rispondenza della Fornitura al Contratto, alle normative comunque applicabili ed alle previsioni della buona regola d'arte;
- **VERIFICA DI CONFORMITA':** Verifica effettuata ai sensi degli artt. 312 e ss. D.P.R. 207/2010;
- **CAUZIONE:** indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- **CANTIERE:** indica l'area nella quale saranno depositati a norma, in sicurezza e in modo che la FORNITURA non riceva danni i beni oggetto della FORNITURA stessa;
- **STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA:** luogo di produzione delle paratoie;
- **CONSEGNA:** indica l'insieme delle attività a carico del FORNITORE quali trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento delle paratoie su appositi supporti predisposti dal COMMITTENTE presso il CANTIERE;
- **VERBALE ACCETTAZIONE PROVVISORIA:** individua il documento redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che attesta l'espletamento di

tutti i controlli e le verifiche sui beni da consegnare, prima del trasporto, in conformità ai documenti contrattuali ed alla normativa vigente;

VERBALE ACCETTAZIONE DEFINITIVA: individua il documento redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che attesta l'espletamento di tutti i controlli e le verifiche sui beni consegnati, al termine delle fasi di varo, trasporto e posizionamento, in conformità a quanto previsto nel capitolato d'appalto, agli altri documenti di gara e, più in generale, alla normativa vigente.

Articolo 2

(DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse e tutti gli ALLEGATI al presente contratto costituiscono documenti contrattuali, e conseguentemente parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO.

2.2 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti, sono i seguenti:

- a) il documento OP5112-IN0000-Z005, denominato CAPITOLATO D'APPALTO, con tutti i documenti ad esso allegati (c.d. documentazione tecnica);
- b) BANDO DI GARA;
- c) OFFERTA DEL FORNITORE;
- d) CAUZIONE DEFINITIVA;
- e) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO (EVENTUALE);
- f) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
- g) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FORNITORE DI ESTENSIONE DI VALIDITÀ, OLTRE I 5 ANNI, DELLE GARANZIE RELATIVE AI PRODOTTI VERNICIANTI;
- h) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FORNITORE AL RISPETTO DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE (EVENTUALE);
- i) FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA COME DA DISCIPLINARE DI GARA.

In particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti contrattuali conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tutti i DOCUMENTI posti a base di gara.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere organizzati, sistematicamente.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo l'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 3

(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 Il COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa in ogni parte e idonea allo scopo, di n. 22 paratoie in acciaio, verniciate ed allestite, pronte e complete per essere installate sui cassoni di soglia della barriera mobile della Bocca di San Nicolo', aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara e nell'offerta presentata.

Ciascuna paratoia costituisce un manufatto destinato ad assicurare un ciclo di vita di durata pari a 100 anni nonché elevate prestazioni di sicurezza e funzionalità strutturali. Le paratoie sono realizzate in carpenteria metallica complessa, secondo la definizione di cui alla Legge n. 1086/1971 s.m.i. e in base alla normativa NTC 2008 che trovano, conseguentemente piena applicazione.

La FORNITURA comprende:

- realizzazione delle carpenterie delle paratoie complete di trattamenti superficiali;
- fornitura ed installazione degli anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;
- fornitura ed installazione dei tubi e supporti per l'aria compressa e i relativi sfiati;
- realizzazione delle prese acqua mare e sfoghi aria;
- realizzazione degli alleggi su fasciame e delle forature sulle compartimentazioni interne;
- fornitura ed installazione degli anodi per la protezione catodica passiva;
- fornitura ed installazione degli ammortizzatori (parabordi, n° 4 per paratoia) in gomma vulcanizzata;
- fornitura ed installazione delle gonne lato mare e lato laguna (alette a sezione piana, ad "L" ed a "P") in gomma vulcanizzata;
- trasporto delle paratoie franco CANTIERE, con natante/nave, con attracco della stessa presso la banchina che verrà indicata successivamente dal COMMITTENTE;
- derizzazione e scarico delle paratoie a terra una alla volta, a mezzo carrelloni gommati;
- movimentazione delle paratoie in area di stoccaggio, protezione delle stesse con idonei teli e posizionamento su appositi supporti (taccate), all'uopo messi a disposizione dal Committente.

La consegna delle paratoie, posizionate su appositi supporti presso il CANTIERE,

dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma con le modalità indicate al successivo art. 23.

La FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO non potrà in alcun modo essere interferente o di intralcio alle ulteriori attività da eseguirsi sulle paratoie medesime – una volta poste in stoccaggio - per la loro finalizzazione operativa, quali montaggio connettori maschi e montaggio interno/esterno di strumentazione di monitoraggio/controllo, e di competenza del COMMITTENTE.

Sarà pertanto cura ed onere del FORNITORE, dopo l'avvenuta consegna in area di stoccaggio delle paratoie oggetto della FORNITURA, consentire l'esecuzione delle citate attività sulla base di specifici accordi con il COMMITTENTE (v. successivo art. 9, lett. d)).

3.2 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano, in ogni caso, più dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Ciascuna parte, in caso di concomitanza di attività nell'area di cantiere, predisporrà per tale attività un proprio piano di sicurezza che sarà coordinato da specifici accordi tra le parti.

Articolo 4

(Importo del CONTRATTO)

4.1 Il corrispettivo per l'espletamento della FORNITURA delle n° 22 (ventidue) paratoie in conformità alle previsioni del presente CONTRATTO è pattuito "a corpo" in Euro [•] ([•]).

4.2 L'importo del CONTRATTO, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità presenti nella DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.

4.3 Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, perfettamente idonee allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la FORNITURA medesima è destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste, manodopera, mezzi, macchine, attrezzature, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la propria officina, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, eventuali macchinari/attrezzature aggiuntive per l'espletamento delle verifiche tecnico/statiche

previste, nonché quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente indicato nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire l'effettuazione della FORNITURA a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.4 Il FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano espressione di una propria precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attività. Il FORNITORE non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio e rimane pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Articolo 5

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.

Trattenute a garanzia)

5.1 La contabilizzazione della FORNITURA è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali delle attività di fabbricazione di cui all'allegato capitolato d'appalto.

5.2 La contabilità della FORNITURA sarà redatta previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività di fabbricazione e spedizione, in avanzamento percentuale, con emissione di specifico S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) trimestrale numerato progressivamente.

5.3 Il S.A.L. sarà redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando al prezzo a corpo offerto in sede di gara dal FORNITORE, le percentuali di avanzamento fisico delle attività, una volta completate, come indicate nel capitolato d'appalto.

Entro 45 giorni dalla data di riferimento del SAL, lo stesso sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l'approvazione o il rifiuto in tempi congrui.

5.4 Ogni pagamento è subordinato alla emissione di fattura emessa dopo l'apposizione del visto del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO sul S.A.L. nel rispetto delle normative fiscali.

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- numero di S.A.L.;

- nominativo della Banca, conto dedicato, codice IBAN o BIC, [•], generalità della persona autorizzata ad operare sul conto;
- espressa menzione che il credito non è cedibile.

Detta fattura dovrà essere inviata a: [•] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrà presentare al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi al FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale consenso conferito dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso con relativa compensazione dei debiti derivanti dalla fornitura.

5.5 Dalla data di approvazione del SAL, Il COMMITTENTE provvede a trasmettere al Provveditorato il predetto documento entro 30 giorni al fine di ottenere il dovuto pagamento.

5.6 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia delle verifiche di conformità.

Tale trattenuta verrà restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA degli ultimi beni forniti ma, in ogni caso, solo dopo la consegna da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

5.7 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e, quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di lavori pubblici dopo i predetti, da intendersi comunque comprensivi del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.

5.8 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

5.9 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

Art. 6

(Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)

6.1 Il FORNITORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 nonché alle successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in G.U.R.I. in data 7/07/2015, recepita nell'allegato Atto aggiuntivo rep. N. 8694 del 4/09/2015 alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991, contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al Progetto "Sistema MOSE".

6.2 Il pagamento della FORNITURA avverrà, in via esclusiva, a mezzo di bonifico unico europeo (di seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto corrente dedicato in via esclusiva agli interventi del "Sistema Mose", sul conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva agli interventi relativi al "Sistema Mose" del FORNITORE avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)
Codice BIC per pagamenti con beneficiario estero
Coordinate bancarie nazionali (IBAN o BIC)

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al precedente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP MASTER D51B02000050001). Dovrà, altresì, essere indicata la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto unitamente al relativo Codice Fiscale.

6.3 Il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subfornitori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dalla presente FORNITURA.

6.4 Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento alle previsioni di cui all'art. 6, punto 1. ultima parte del citato Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto "Sistema Mose".

Articolo 7

(Variazioni sulla progettazione costruttiva)

Le eventuali variazioni al progetto esecutivo conseguenti alle proposte avanzate dal FORNITORE in sede di progettazione costruttiva, vanno necessariamente approvate dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dal RUP e non possono comunque comportare compensi aggiuntivi dal momento che si intendono proposte e accettate nell'interesse del FORNITORE.

Articolo 8

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

8.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

- I. di essere consapevole che la FORNITURA è svolta nell'interesse del PROVVEDITORATO e si configura come una costruzione complessa destinata ad essere installata sui cassoni di soglia della barriera mobile del complesso della Bocca di Lido San Nicolo' del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
- II. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionati nel CONTRATTO;
- III. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione della FORNITURA, compreso l'espletamento dei controlli e delle verifiche tecniche e statiche come previste dalle normative vigenti, dai regolamenti, dai Capitolati, dalle Specifiche tecniche od all'uopo richiesti da RUP e dal PROVVEDITORATO, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;
- IV. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con ciò ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo art. 38;
- V. di avere la disponibilità dei materiali, delle attrezzature e macchine, delle aree per i provvisori depositi dei manufatti prima della spedizione e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del CONTRATTO;
- VI. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e

comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- VII. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi richiamato;
- VIII. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni affidate;
- IX. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative, in conformità con le normative nazionali applicabili:
 - INAIL Sede di [•] al n° [•]
 - INPS Sede di [•] al n° [•]

o previsioni equivalenti in caso di Impresa estera.

Articolo 9

(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

9.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attività relativi all'esecuzione della FORNITURA e delle attività ad essa correlate e collegate, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, in virtù delle previsioni contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, nell'offerta tecnico/economica presentata in fase di gara, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalità dell'opera cui la FORNITURA è destinata, con le sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attività si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che ciò costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di maggiore rilievo:

- a) consentire che gli incaricati del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, nonché i soggetti indicati all'art. 14, abbiano libero accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai locali, spazi, officine, stabilimenti del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove etc., al fine di controllare che la FORNITURA sia eseguita conformemente alle previsioni ed ai tempi di CONTRATTO;
- b) eseguire a proprio onere, presso lo Stabilimento di Produzione e/o Istituti, laboratori,

laboratori ufficiali, Enti ufficiali od Enti terzi, tutte le occorrenti prove, controlli, analisi e saggi – richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali e/o trattamenti superficiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA, in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del CONTRATTO, incluse le prove, i controlli, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente nonché quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per verificare altresì l'avvenuta soluzione di non conformità precedentemente rilevate;

- c) fornire rapporti quindicinali sull'avanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento con il CONTRATTO;
- d) garantire il pieno rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in tutte le fasi della FORNITURA, assicurando, altresì, il coordinamento delle attività, nelle aree di stoccaggio, anche relativamente alla sicurezza, con chi effettuerà gli interventi di completamento e allestimento delle paratoie. Ogni eventuale problematica dovrà, comunque, essere tempestivamente segnalata al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO;
- e) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti la FORNITURA;
- f) eseguire immediatamente tutti gli ordini che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO emetteranno circa l'esecuzione della FORNITURA;
- g) provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE. Il FORNITORE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;
- h) mettere a disposizione della COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del FORNITORE, un ufficio dotato di pc, collegamento telefonico e connessione ad internet per un minimo di quattro persone;
- i) eseguire la verifica dei disegni esecutivi di PROGETTO ai fini dell'accettazione di quanto

in essi contenuto;

- j) garantire lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione delle carpenterie ed allestimenti interni, dettagliato come richiesto nella DOCUMENTAZIONE TECNICA, con le eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e collegato con il Piano Controllo Qualità alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO si riserva la facoltà di presenziare;
- k) garantire la redazione dei disegni finali "as-built" come meglio specificate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- l) eseguire la fornitura di tutti i componenti, parti d'opera, attrezzature collegate alla FORNITURA, ecc. aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte e richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, necessari per la completa realizzazione delle paratoie secondo contratto;
- m) le paratoie dovranno essere consegnate nelle quantità e con le qualità e caratteristiche previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, saranno fornite alla consegna complete di tutta la documentazione attestante la qualità/conformità dei materiali stessi alle norme richiamate nelle specifiche tecniche da conseguire a cura, onere e responsabilità del FORNITORE, nonché da dettagliate istruzioni per la cura e la manutenzione delle paratoie e delle sue componenti strumentali;
- n) adottare a proprio onere tutti gli accorgimenti necessari affinché si raggiunga la precisione necessaria di esecuzione dei fori atti a ricevere il sistema di alloggiamento e trattenimento dello snodo, le cui realizzazioni sono prescritte nella specifica MV082P-PE-NAS-2003 "Specificazione tecnica – Materiali, fabbricazione e controlli";
- o) adottare a proprio onere tutti gli accorgimenti affinché si raggiunga la precisione prevista da progetto per l'esecuzione degli anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;
- p) adottare a proprio onere tutti gli accorgimenti affinché si raggiunga la precisione prevista nella lavorazione della superficie di interfaccia per la successiva fornitura e montaggio dell'inclinometro meccanico da parte del COMMITTENTE;
- q) garantire il perfetto posizionamento delle tubazioni dell'aria compressa che si innestano sul retro di ogni paratoia su manifold di acciaio (a tre uscite), le cui flange di uscita costituiscono il limite di batteria della fornitura;
- r) la redazione dei documenti di cui al capitolato d'appalto;
- s) garantire la corretta definizione degli ammortizzatori in gomma ed alette oggetto di

fornitura, dei dettagli costruttivi dei relativi supporti di carpenteria metallica e di fissaggio per il corretto montaggio degli stessi, il tutto da realizzarsi nel pieno rispetto delle quote e delle tolleranze previste dal progetto;

- t) eseguire a proprio onere lo stoccaggio delle paratoie nel rispetto degli schemi di appoggio indicati negli elaborati di progetto e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- u) garantire a proprio onere il ricovero, od in alternativa la protezione superficiale, nonché la manutenzione conservativa delle paratoie prodotte presso lo stabilimento del FORNITORE e pronte per la spedizione;
- v) garantire a proprio onere la protezione superficiale e la manutenzione conservativa delle paratoie sino alla consegna definitiva.

Si precisa che è assolutamente vietato che la paratoia sia appoggiata sugli ammortizzatori quando è in stoccaggio;

- w) eseguire a proprio onere la consegna dei beni oggetto di FORNITURA, mediante trasporto su natante/nave, presso il CANTIERE che sarà successivamente indicato dal COMMITTENTE (nell'ambito della Laguna di Venezia), compreso scarico e posizionamento a stoccaggio delle paratoie; le taccate di appoggio verranno all'uopo messe a disposizione dal COMMITTENTE;
- x) il natante/nave scelto dal FORNITORE dovrà essere idoneo a garantire il trasporto delle paratoie nel numero previsto dai "Lotti di Spedizione" indicati dal FORNITORE medesimo in fase di offerta; il natante/nave scelto dovrà altresì essere idoneo all'attracco alla banchina di destinazione ed avere un pescaggio massimo di m 4,50.

Le paratoie dovranno essere stivate in modo da poter essere appoggiate su taccate secondo gli schemi di appoggio previsti nelle specifiche, quindi bloccate con idoneo fardaggio;

- y) una volta effettuato l'ormeggio alla banchina, sarà onere del FORNITORE svolgere le attività complementari quali il derizzaggio, lo scarico, la movimentazione a piazzale ed il posizionamento delle paratoie, una alla volta, sui supporti (taccate) predisposti dal COMMITTENTE, mettendo a disposizione quanto necessario per lo svolgimento delle attività stesse ed in particolare i mezzi d'opera, i materiali, le attrezzature (quali a titolo puramente indicativo: carrelloni gommati, rampe di sbarco, etc..) e per consegnare le paratoie sugli appositi supporti;
- z) sarà cura ed onere del FORNITORE verificare, mediante sopralluogo in CANTIERE, la fattibilità dei percorsi in relazione ai mezzi ed alle attrezzature con cui intenderà effettuare la consegna;

- aa) relativamente alle attività di consegna delle paratoie in CANTIERE, sarà cura ed onere del FORNITORE provvedere a:
- assicurazione dei BENI fino alla consegna definitiva;
 - tasse di esportazione (eventuale);
 - oneri di sdoganamento;
 - tasse portuali;
 - Marine Security;
 - tasse di smaltimento rifiuti;
 - spese di agenzia,
- e quant'altro la normativa europea, nazionale, locale imponessero come condizione alla libera fruizione dei beni in fornitura;
- bb) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con l'applicazione delle Norme di riferimento INCOTERMS 2010 DDP (Clausola di riferimento Delivery and Duty Paid);
- cc) il FORNITORE dovrà garantire a propria cura ed onere l'imballaggio dei componenti, accessori e delle viterie eventualmente destinate ad essere utilizzate in fasi successive;
- dd) il FORNITORE dovrà garantire a propria cura ed onere l'imballaggio (rivestimento superficiale protettivo) e la manutenzione conservativa delle paratoie per il periodo che intercorre dall'Accettazione Provvisoria alla Verifica di Conformità;
- ee) In particolare, qualora risultasse necessario sulla base del ciclo di verniciatura proposto ed utilizzato, il Fornitore dovrà provvedere alla copertura delle paratoie mediante teloni, od idonei approntamenti alternativi, in grado di proteggerle dalla polvere, dagli agenti atmosferici, dagli UV, ecc., in modo da non deteriorare il ciclo di verniciatura.
- ff) Sono a carica del fornitore tutti gli adattamenti che si renderanno necessari ai fini dell'accettazione provvisoria nonché della verifica di conformità;
- gg) tutti i materiali componenti le paratoie per le quali le Normative e Leggi in vigore lo prescrivano saranno forniti provvisti di marchiatura e certificazione CE e/o certificato di origine e/o conformi alla normativa RINA e provvisti della relativa certificazione;
- hh) sarà cura del fornitore provvedere all'instaurazione di un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione certificativa relativa alla fabbricazione della FORNITURA;
- ii) il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui sono destinati i BENI forniti, per il periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria – come meglio precisato dall' art. 25 – e la verifica di conformità, è sempre garante della Fornitura eseguita,

- restando a sua responsabilità ed onere qualunque attività si rendesse necessaria per garantire il regolare affondamento delle paratoie quali sostituzioni, ripristini, aggiustamenti, smontaggi/rimontaggi di attrezzature e materiali, ecc, fatto salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal FORNITORE;
- jj) il FORNITORE è tenuto a dare al COMMITTENTE tutta la documentazione di cui al successivo art. 16 nei termini ivi specificati;
 - kk) il FORNITORE deve garantire l'assistenza e sostenere gli oneri relativi a tutti i collaudi /verifiche previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
 - ll) sono a carico del fornitore tutti gli oneri per il prelievo e l'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO;
il FORNITORE deve osservare tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge vigenti ed applicabili;
 - mm) il FORNITORE garantisce altresì l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
 - nn) sono a carico del FORNITORE gli oneri relativi alle verifiche dell'Istituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente, alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte le attività relative ai controlli di qualità di quanto oggetto di fornitura secondo le prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO;
 - oo) sono a carico del FORNITORE gli oneri relativi alle attività di enti terzi richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per l'esecuzione di verifiche sui materiali in fornitura, per le certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti e le verifiche sulla corretta esecuzione dei processi/attività/lavorazioni, in particolare sui cicli di verniciatura;
 - pp) il FORNITORE mette a disposizione documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di realizzazione;
 - qq) il FORNITORE garantisce l'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai

- rilievi contabili, alle verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;
- rr) sono a carico del FORNITORE gli oneri e i costi tutti correlati alle attività di consegna ed accettazione della FORNITURA;
 - ss) il FORNITORE adotterà tutti i sistemi ritenuti più efficienti e necessari a proteggere le paratoie durante tutte le fasi della loro movimentazione, durante lo stoccaggio/deposito presso il FORNITORE, il trasporto dallo stabilimento di produzione/stoccaggio al luogo di consegna e durante il periodo di stoccaggio in CANTIERE fino al varo o comunque per un periodo non superiore ad un anno dal Verbale di Accettazione Provvisoria delle stesse paratoie, ferme restando tutte le responsabilità a carico del FORNITORE per gli eventuali danni che dovessero insorgere a causa di protezioni inadeguate;
 - tt) il FORNITORE provvederà ai ritocchi alla verniciatura presso il cantiere di consegna, prima della redazione del verbale di accettazione provvisoria e di verifica di conformità;
 - uu) il FORNITORE provvede alla completa pulizia da ogni deposito, incrostazione o altro materiale e sporizia dell'interno delle paratoie;
 - vv) il FORNITORE provvede alla chiusura dei bocchelli aperti prima della spedizione, dei fori flangiati con idonei tappi sufficientemente resistenti per assicurare la loro tenuta fino alla consegna dei BENI;
 - ww) il FORNITORE provvede alla campionatura di tutti quei componenti per i quali a giudizio del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene necessaria tale procedura;
 - xx) il FORNITORE provvede alle verifiche di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo di Qualità del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
 - yy) è onere del FORNITORE ottenere e trasmettere al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO i certificati materiali, certificati dei test e collaudi svolti durante tutte le fasi di produzione dei beni oggetto della FORNITURA;
 - zz) il FORNITORE presenterà al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO il dossier finale di fabbricazione dei beni;
 - aaa) il FORNITORE mette a disposizione tutte le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per le attività di verifica tecnico-amministrativo e statica.

9.2 Il FORNITORE si impegna ed obbliga ad eseguire tutte le prove, test e verifiche anche strumentali ritenute necessarie, e pertanto anche ulteriori rispetto a quelle precedentemente indicate nel presente articolo, richieste dal RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO ai fini dell'accettazione dei beni e della verifica di conformità.

9.3 Il FORNITORE si impegna ad utilizzare attrezzature di movimentazione e mezzi d'opera, nella propria disponibilità, adeguati alle dimensioni ed al peso di ogni paratoia e di una banchina o struttura equivalente, anch'essa nella disponibilità del FORNITORE, idonea alla movimentazione e trasporto terrestre e marittimo delle paratoie.

9.4 Resta comunque a carico del FORNITORE ogni rischio connesso e conseguente al trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento sugli appositi supporti (taccate) intendendosi la FORNITURA effettuata con la consegna dei beni, fermo l'esito delle verifiche relative alla qualità ed idoneità dei beni stessi.

Articolo 10

(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

10.1 Il FORNITORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione prevista dall'ordinamento italiano in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

10.2 Prima dell'esecuzione della prestazione e successivamente, durante il corso della fornitura, ogni qualvolta richiesto dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Il FORNITORE è tenuto a fornire la documentazione prescritta a tutela del lavoratore, anche per conto del subappaltatore nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 e dal comma 6-bis dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.

10.3 Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornitore, il COMMITTENTE medesimo avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al FORNITORE.

Articolo 11

(Programma temporale di dettaglio della FORNITURA)

11.1 La FORNITURA dovrà essere resa con le tempistiche indicate nel CAPITOLATO D'APPALTO, al quale si rinvia, rimodulato secondo l'offerta e fatta salva la variabilità di cui al successivo art. 12, presso il CANTIERE, con i quantitativi indicati per ciascuna consegna dal successivo art. 23.

11.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovrà presentare al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che comprenda, tra l'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;
- ai piani e programmi collaudi di fabbrica;
- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CAPITOLATO D'APPALTO.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, entro 30 giorni dalla sua presentazione, dovrà approvare o respingere il menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

Articolo 12

(Variazione dei tempi di esecuzione FORNITURA ed obblighi eventualmente assunti dal FORNITORE in sede di gara)

12.1 Il FORNITORE si obbliga ad attuare, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, tutte le misure di carattere tecnico ed organizzativo necessarie a porre in essere l'impegno dallo stesso assunto con specifico riguardo alla riduzione dei tempi di consegna afferenti il presente contratto di fornitura.

12.2 Sulla base dell'offerta presentata, il FORNITORE si impegna al rispetto delle obbligazioni assunte in ordine:

- al Piano di qualità;
- alle integrazioni e modifiche migliorative;
- alle soluzioni tecniche;
- ai tempi di consegna;
- alle garanzie sui prodotti vernicianti.
- all'organigramma.

12.3. Il mancato rispetto delle riduzioni delle tempistiche nonché delle altre obbligazioni assunte in sede di offerta di cui ai commi precedenti saranno valutate alla stregua di gravi inadempimenti contrattuali, tali da comportare la facoltà, per il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE.

Articolo 13

(Rappresentanti delle PARTI)

13.1 L'Alta Vigilanza su questa fornitura viene assunta dal PROVVEDITORATO nella persona del Dirigente del competente ufficio.

13.2 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Prof. Francesco Ossola, Amministratore Straordinario del Consorzio Venezia Nuova.

Il RUP comunicherà al FORNITORE il nominativo del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

13.3 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rappresenterà il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del FORNITORE e procederà alla verifica e controllo ed alla contabilizzazione della FORNITURA ai sensi dell'art. 5. Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresenta il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai fini della modifica, anche minima, delle prestazioni e, più in generale, del contenuto del CONTRATTO.

13.4 Il FORNITORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi, di cui al successivo art. 16, relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

13.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza del FORNITORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

13.6 Il FORNITORE nomina un proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto nella persona del Sig. [•] di cui il RUP deve averne verificato preventivamente il possesso dei requisiti di professionalità tecnici e amministrativi. Il RUP ne accetta la nomina a seguito di congrua verifica. Detto Rappresentante deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Il FORNITORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attività di pertinenza in genere della

FORNITURA.

Articolo 14

(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

14.1 Nel corso del CONTRATTO, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, anche per il tramite di suoi ausiliari, e all'occorrenza il RUP e gli incaricati dallo stesso hanno facoltà di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produce i beni oggetto di contratto, controlli e verifiche e di richiedere e controllare la rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della produzione che all'atto della consegna dei beni.

14.2 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrà porre il veto all'impiego di materiali ed alla spedizione di beni che durante le ispezioni, le verifiche e/o controlli di qualità in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI. Il benestare alla spedizione, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti indicati dal FORNITORE, non farà decadere la responsabilità inerente alle garanzie di cui all'art. 27.

14.3 Il FORNITORE concederà il libero accesso alle proprie officine ai funzionari del Provveditorato nelle funzioni di Alta Sorveglianza, al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e agli incaricati dallo stesso, nonché al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO o a suoi ausiliari e darà loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE è obbligato a tenere sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti prima richiamati per effettuare i predetti controlli e verifiche.

14.4 I controlli e le verifiche eseguiti nel corso della FORNITURA non escludono la responsabilità del FORNITORE per vizi, difetti e difformità di essa. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.

Articolo 15

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)

15.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro eventuali incaricati o ausiliari.

15.2 Il FORNITORE può proporre tempestive riserve ai sensi dell'art. 33.

Qualora il FORNITORE non condivida la disposizione o ritenga che aggravi gli oneri convenzionalmente contrattati, ferma restando la disciplina delle riserve contenuta nell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010, è tenuto a rappresentare tempestivamente per iscritto i motivi di doglianza al fine di provocare il riesame da parte di chi la disposizione ha dato, onde evitare ritardi nella produzione dei beni e nel relativo cronoprogramma.

15.3 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltà di rifiutare la fornitura di materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonché la sostituzione ed il rifacimento di beni che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

15.4 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di alcuna parte della FORNITURA, potrà applicare in sede di liquidazione del corrispettivo un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva riserva ai sensi del successivo art. 33.

15.5 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltà di formulare tempestiva riserva ai sensi del successivo art. 33 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non può - per nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art.38.

15.6 Qualora, in assenza di ordine specifico del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, il FORNITORE impieghi materiale di qualità migliore, di maggior costo o in maggiori quantità rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse lavorazioni più onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

15.7 Resta ferma la facoltà di accettazione dei materiali da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ove presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione tecnica.

Articolo 16

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

16.1 Il FORNITORE dovrà a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per approvazione la documentazione di cui appresso entro i termini ivi specificati:

A) Entro 90 giorni dalla firma del contratto:

- disegni di ingegneria costruttiva e di dettaglio completi di distinte dei singoli pezzi, quantità, dimensioni, pesi, ecc;
- disegni delle carpenterie d'interfaccia e dettagli costruttivi degli anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;
- disegno di dettaglio posizionamento manifold che si innestano sul retro di ogni paratoia;
- Piano Controllo Qualità della produzione e della FORNITURA dettagliato in tutte le sue fasi, approvvigionamento, lavorazioni, procedimento di saldature, procedure di verniciatura, trattamenti dei materiali, modalità di esecuzione dei tests e controlli, metodi di controllo del lavoro;
- programma dei collaudi in Stabilimento di Produzione, raccolta dei certificati dei materiali e dei collaudi;
- procedura di controllo delle tolleranze;
- procedure di pressatura paratoie e linee d'aria compressa;
- procedura di identificazione e rintracciabilità dei singoli materiali, saldature, etc;
- documentazione certificazioni qualifiche saldatori, specifiche procedimenti di saldatura, qualifiche ispettori, etc.;

B) Da fornirsi 10 giorni prima della data di consegna di ciascun gruppo di paratoie;

- fascicolo tecnico e certificazioni CE e RINA;
- documentazione "as built" per tutto quanto fornito.

C) Da fornirsi 45 giorni dopo la data di consegna di ciascun gruppo di paratoie:

- dossier di fine fabbricazione.

D) Quant'altro previsto nei Documenti Contrattuali.

16.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederà, per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo occorso.

Articolo 17

(Requisiti di qualità)

17.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione Qualità, in conformità a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO 9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE è tenuto ad effettuare sui beni costituenti la FORNITURA i controlli di qualità indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel

proprio Piano Controllo Qualità approvato.

17.2 Il sistema di Assicurazione della Qualità e l'organizzazione logistica del FORNITORE dovranno rendere possibile l'applicazione di procedure e azioni che consentano la rintracciabilità "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi realizzative.

17.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualità del prodotto negli atti di gara.

Articolo 18

(Qualità e provenienza dei materiali)

18.1 I materiali di base da impiegare per l'esecuzione della FORNITURA dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ai quali si fa espresso rinvio.

Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilità circa i materiali adoperati o forniti nell'esecuzione dei beni oggetto del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che la totalità di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.

Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO o di loro incaricati o ausiliari dovrà in ogni momento comprovare che le caratteristiche e la qualità dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche prescritte.

18.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrà pretendere dal FORNITORE medesimo l'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE è tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Istituti autorizzati.

18.3 Resta fermo l'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche sperimentali e/o di laboratorio, richieste dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

In nessun caso l'attività di cui sopra darà diritto al FORNITORE di avanzare richieste di riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.

18.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. I materiali rifiutati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO dovranno essere immediatamente ripresi ed allontanati dal luogo di produzione e/o dal cantiere a cura e spese del FORNITORE medesimo.

Articolo 19

(Verifiche effettuate sui beni prima della consegna)

19.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, le verifiche e prove in genere da compiersi sui materiali componenti i beni e sui beni stessi prima della consegna dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE dovrà comunicare al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO solo ed esclusivamente a mezzo PEC o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta delle verifiche e/o delle prove. Tutte le pratiche relative alle approvazioni e/o verifiche da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Soltanto i beni che avranno superato le prove di cui al presente articolo potranno essere consegnati.

19.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potrà intervenire anche il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con obbligo per il FORNITORE di informarsi in ordine all'esito delle verifiche eseguite dallo stesso, e di adeguarsi alle conseguenti prescrizioni ed ordini che lo stesso dovesse impartire.

19.3 Quando espressamente richiesto, il FORNITORE dovrà, a propria cura ed onere, predisporre ed eseguire con propri mezzi, attrezzature e personale, tutte le prove e verifiche da questi richieste.

Articolo 20

(Imballi)

20.1 I beni oggetto della FORNITURA dovranno essere consegnati con protezioni predisposte a cura e spese del FORNITORE e dovranno essere idonee alle modalità di movimentazione, stoccaggio, trasporto e scarico. Le protezioni dovranno, altresì, consentire che i beni possano essere conservati, senza subire danneggiamenti e/o deterioramenti in area scoperta ed in condizioni di ambiente marino.

20.2 Ogni Imballo dovrà includere le necessarie copie del packing list.

20.3 I prezzi contrattuali comprendono le spese per gli imballi.

20.4 Le procedure di imballaggio e spedizione sono più dettagliatamente descritte nei Documenti contrattuali.

Articolo 21
(Targa identificativa)

21.1 Su ogni paratoia dovrà essere installata in posizione visibile su un fasciame posteriore e superiore o in altra posizione approvata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO una targa recante il codice identificativo della paratoia.

21.2 La targa dovrà esser in materiale resistente all'acqua e alla corrosione.

Indicativamente potrà essere costituita da lettere ricavate da lamiera EN 10025 S235JR sp 5 mm, saldate sul fasciame e verniciate in colore contrastante.

Articolo 22
(Spedizione, Trasporto, Scarico e Posizionamento)

22.1 Non appena i beni oggetto della FORNITURA saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrà contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrà per il ricevimento degli stessi presso il CANTIERE.

22.2 Il FORNITORE deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il fardaggio, il trasporto con natante/nave, il derizzaggi, lo scarico, la movimentazione e il posizionamento su appositi supporti (taccate) predisposti dal COMMITTENTE al CANTIERE di destinazione.

22.3 Lo scarico, a valle delle operazioni di zavorramento che permettano il trasferimento continuo e sicuro, verso la banchina, avverrà con carrelloni gommati da parte del FORNITORE .

22.4 Il FORNITORE deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi dovuti al trasporto.

22.5 Il FORNITORE, con l'accettazione del presente CONTRATTO espressamente dà conferma di conoscere che il passaggio del rischio dal FORNITORE al COMMITTENTE avverrà solamente dopo che il materiale sarà posizionato in sicurezza sopra gli appositi supporti (taccate) predisposti dal COMMITTENTE.

22.6 Il FORNITORE accetta espressamente che le consegne per cadauna spedizione riguarderanno un massimo n° 4 paratoie con interesse come da specifiche tecniche tali da consentire lo scarico con carrelloni gommati o altro mezzo ugualmente idoneo e sicuro.

22.7 I beni consegnati dovranno essere corredati da documento di trasporto D.d.T. con destinatario il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (nella cui causale dovrà essere precisato che trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Ogni "Documento di trasporto (DdT)" dovrà contenere gli elementi richiesti a termine di

legge oltre a:

- dettagliare il contenuto di ogni singola spedizione (dimensioni, pesi netti e lordi);
- precisare, per ogni singola voce:
 - la completa descrizione dei beni trasportati;
 - gli ITEM che identificano i beni trasportati;
 - se la quantità consegnata è a saldo o in acconto;
 - riportare elenco e numero dei certificati consegnati;

Articolo 23

(Consegna dei beni)

23.1 I beni oggetto della FORNITURA pronti per la spedizione saranno resi in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, indicati nel CAPITOLATO D'APPALTO.

Quantità fornitura	Termini di consegna dalla data di firma contratto
N° 3 Paratoie	a 270 gg
N° 3 Paratoie	a 360 gg
N° 3 Paratoie	a 440 gg
N° 3 Paratoie	a 520 gg
N° 3 Paratoie	a 590 gg
N° 3 Paratoie	a 660 gg
N° 4 Paratoie	a 730 gg

Resta inteso che i termini di consegna sopra indicati, devono intendersi adeguati a quelli eventualmente offerti in riduzione dal FORNITORE in sede di gara e indicati nel relativo crono programma allegato all'offerta ed al presente CONTRATTO sub lettera F).

In tale ultimo caso, i termini di consegna saranno sostituiti dalla tabella presentata in sede di offerta.

23.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i beni si intendono forniti alla data in cui essi sono posizionati sopra gli appositi supporti predisposti dal COMMITTENTE presso il CANTIERE, completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, salvi gli effetti dell'eventuale esito negativo

dei controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi dell'art. 25.

23.3 Le PARTI e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno specifico verbale atto a testimoniare l'avvenuta consegna.

23.4 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui all'art. 14 del CONTRATTO, a insindacabile giudizio del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e la qualità dei risultati attesi. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità dei beni.

23.5 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i beni presso di se o presso terzi e di conservarli, in accordo alle procedure contrattuali, fino a quando – in tempi ragionevoli - venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio.

23.6 Il passaggio della proprietà dei beni, diversamente dal passaggio di rischio di cui al precedente art. 22, verrà documentata in contraddittorio con la sottoscrizione del Verbale di verifica di conformità.

Articolo 24

(Penali da ritardata consegna)

24.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna parziali indicati nel CAPITOLATO D'APPALTO o di quelli successivamente indicati dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, verrà applicata una penale pari allo 0,08% (zero/ottopermille) dell'ammontare netto contrattuale relativo alla singola consegna ritardata.

Qualora il complesso delle penali maturate superino il 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'art. 38.

L'avvenuta integrale ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerà formale verbale.

24.2 Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei LAVORI. A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati mediante l'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali i beni sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).

24.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potranno essere compensati da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con quanto dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE è tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' art. 38.

Articolo 25

(Accettazione provvisoria della FORNITURA)

25.1 L'accettazione provvisoria della FORNITURA dovrà avvenire, per ciascuna paratoia, prima del trasporto della paratoia all'area di consegna.

L'accettazione provvisoria sarà documentata in appositi VERBALI redatti dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO successivamente all'espletamento di tutti i controlli e le verifiche sui beni in consegna, in conformità a quanto previsto nel capitolato d'appalto, agli altri documenti di gara e, più in generale, alla normativa vigente.

L'accettazione si intenderà tacitamente avvenuta se il relativo VERBALE di accettazione non sia stato redatto trascorsi 90 gg dalla messa a disposizione dei beni.

25.2 In caso di esito negativo il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO indicherà al FORNITORE i motivi di tale esito negativo, invitandolo a provvedere al completamento della FORNITURA e/o alla soluzione delle problematiche emerse.

Il tempo che verrà impiegato dal FORNITORE al fine di provvedere al completamento della FORNITURA e/o alla risoluzione delle problematiche emerse in sede di accettazione andrà ad aggiungersi al tempo già impiegato per l'esecuzione della FORNITURA, ed eventualmente ai fini del calcolo della penale per ritardata consegna.

Articolo 26

(Accettazione definitiva della FORNITURA)

26.1 L'accettazione definitiva della fornitura avverrà, per ciascuna paratoia, dopo il posizionamento della paratoia stessa nell'area di consegna.

26.2 L'accettazione definitiva risulterà da appositi VERBALI redatti dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO successivamente all'espletamento di tutti i controlli e le verifiche sui beni consegnati, al termine delle fasi di varo, trasporto e posizionamento, in conformità a quanto previsto nel capitolato d'appalto, agli altri documenti di gara e, più in generale, alla normativa vigente.

Articolo 27

(Responsabilità e garanzie del FORNITORE)

27.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO o dei suoi incaricati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità del FORNITORE.

27.2 Il FORNITORE è responsabile in ordine alla realizzazione dei beni ed alla loro rispondenza alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità a regolamenti, autorizzazioni ed alle normative vigenti. Resta, comunque, inteso che il FORNITORE è tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare i beni alle suddette condizioni di efficienza, sicurezza e conformità nel caso vengano riscontrate manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione definitiva della fornitura.

27.3 Il FORNITORE assume altresì piena e integrale responsabilità per la garanzia di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile.

27.4 Il FORNITORE è tenuto, altresì, alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ex art. 1667 c.c., nonché alla garanzia di cui all'1669 c.c. di ogni singola paratoia, ad esclusione della verniciatura ed altri trattamenti delle superfici per la cui garanzia si rinvia all'offerta.

27.5 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, durante il periodo di garanzia il FORNITORE sarà tenuto a sostituire e/o riparare, a propria cura, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti dei beni che, per qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comunque

non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovrà garantire quanto sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi in accordo al termine di cui sopra.

27.6 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darà diritto al COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

Articolo 28

(Cauzione)

28.1 La cauzione definitiva è determinata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi degli Artt. 113 e 75 del Decreto Legislativo n.163/06..

28.2 La cauzione di cui al comma precedente sarà ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 40 Decreto Legislativo n. 163/06, laddove al FORNITORE sia stata rilasciata da organismi accreditati -ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

28.3 Si conviene espressamente che la CAUZIONE è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO.

28.4 Il FORNITORE è obbligato a reintegrare l'importo della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterà la facoltà del COMMITTENTE di dichiarare la risoluzione del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la facoltà del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire, in tale ultimo caso l'importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della garanzia. In caso di risoluzione del CONTRATTO per mancata reintegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il FORNITORE sarà obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del FORNITORE.

28.5 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

28.6 La CAUZIONE sarà svincolata, con le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n.163/06, cessando di avere effetto al momento dell'emissione del certificato di verifica di conformità. Allo svincolo, anche parziale, della cauzione corrisponde l'obbligo di rilascio della postuma decennale per gli effetti di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c.

Articolo 29

(Danni a terzi)

29.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all'ambiente, alle persone ed alle cose e a tutti i terzi nella esecuzione del CONTRATTO. Il FORNITORE è, pertanto, responsabile di tutti i danni che i beni dovessero subire in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della FORNITURA.

29.2 Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

29.3 Il FORNITORE, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE, anche rivalendosi sulle somme dovute a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della CAUZIONE.

29.4 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il COMMITTENTE, il FORNITORE è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del COMMITTENTE, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltagli mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

29.5 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

Articolo 30

(Subappalti)

30.1 È assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a terzi, attraverso subcontratti anche parziali, l'esecuzione della FORNITURA, a meno che non intervenga preventivamente una specifica autorizzazione sottoscritta dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

30.2 I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

30.3 Il FORNITORE a seguito di specifica autorizzazione scritta del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, potrà affidare in subappalto l'esecuzione di parte della FORNITURA, nei limiti della quota prevista nell'offerta e alle condizioni di legge.

30.4 I contratti di subappalto dovranno contenere obbligatoriamente:

- a) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO;
- b) Evidenziazione dei prezzi unitari praticati dal FORNITORE al subfornitore;
- c) Evidenziazione degli oneri della sicurezza, i quali non potranno essere assoggettati a ribasso alcuno.

30.5 L'autorizzazione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO non riduce la piena e complessiva responsabilità del FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE.

30.6 Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subappaltatori, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sarà tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al quarto comma lettera a) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subappalto, ferma restando la totale estraneità del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non darà alcun diritto al FORNITORE di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna dei beni.

30.7 Le procedure relative al subappalto in quanto compatibili sono regolate dall'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006 nonché dal Regolamento di attuazione.

Articolo 31

(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito)

31.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.

31.2 Il FORNITORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti, così come la violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell' art. 38 e legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.

31.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma, di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.

Resta fermo che la cessione sarà pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le eccezioni opponibili al FORNITORE.

Articolo 32

(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

32.1 E' in facoltà del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneità del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera d).

32.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno della suddetta idoneità, il CONTRATTO si intenderà risolto ai sensi dell'art. 40 lett. a) del presente CONTRATTO.

32.3 In ogni caso il FORNITORE sarà tenuto a fornire al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO tutta la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni.

Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, ogni elemento utile per consentire al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO di esercitare e rinnovare le verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

32.4 Il FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva

comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati già comunicati.

Articolo 33

(Riserve del FORNITORE)

33.1 Il FORNITORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, mediante lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO gli opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

33.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

33.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della FORNITURA.

Articolo 34

(Risoluzione delle controversie, Foro esclusivo)

34.1 Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dal FORNITORE, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei modi di cui all'art. 33.

34.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240-bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve.

34.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 35

(Normativa di riferimento)

35.1 Il CONTRATTO è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dal D.P.R. 207/2010, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara e dai Capitolati di Gara.

Articolo 36

(Legge applicabile – Lingua ufficiale)

36.1 Al CONTRATTO è applicabile la legge italiana; tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 37

(Recesso del COMMITTENTE)

37.1 Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di addurre alcuna motivazione, ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO comunica la volontà di recedere dal CONTRATTO.

37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti, esclusivamente:

- a) il pagamento dei beni consegnati e provvisoriamente accettati o accettabili al momento del recesso;
- b) il pagamento dei beni eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere provvisoriamente accettati dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Al FORNITORE verrà altresì proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dell'importo delle prestazioni non eseguite eccedente il limite del 75% dell'Importo contrattuale originario.

Articolo 38

(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subappalto (art. 30), cessione di CONTRATTO, stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (art. 31) e prescrizioni a tutela dei lavoratori (art. 10);
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con qualsiasi mezzo;
- d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 24 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO.
- f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
 - 1. Si riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle prove eseguite sui beni;
 - 2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 - 3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 - 4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO;
- g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le più elevate regole dell'arte;
- h) in ogni altro caso previsto dal contratto;
- i) quando il fornitore violi il D.L. 231/2001;
- j) in ogni altro caso previsto dal contratto.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO provvederà a contestare al FORNITORE gli addebiti e potrà assegnare al

medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto suscettibile di rimedio.

38.3 Il FORNITORE dovrà comunque fornire al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove il FORNITORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO.

38.4 Il CONTRATTO si intende soggetto alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuale.

38.5 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

- a) al pagamento dei beni consegnati al momento del recesso;
- b) al pagamento dei beni eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

38.6 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherà al FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante l'escussione della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 39

(Esecuzione in danno)

39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del CONTRATTO secondo le modalità ed entro i termini contrattualmente previsti, la COMMITTENTE potrà effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO avrà

facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, sulla CAUZIONE.

Articolo 40

(Proprietà industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.

40.2 Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 41

(Domicilio delle PARTI)

41.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

41.2 Le comunicazioni del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO si intendono conosciute dal FORNITORE al momento del loro ricevimento ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.

L'indirizzo e-mail del FORNITORE è [•] .

41.3 La lingua ufficiale del CONTRATTO è l'italiano, tutte le comunicazioni dovranno, pertanto, essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 42

(Obblighi di riservatezza e privacy)

42.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione della FORNITURA.

Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.

42.2 L'obbligo di segretezza sarà per il FORNITORE vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantochè le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza non siano di dominio pubblico.

42.3 Il FORNITORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il FORNITORE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

42.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

42.5 Il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi di riservatezza e a risponderne in via solidale con questi, nel caso li violassero.

42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE senza prima aver ottenuto il benestare scritto del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

42.7 E' in facoltà del committente, attraverso il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e i rispettivi ausiliari verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo di risoluzione.

Articolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

43.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:

per il COMMITTENTE: [•];

per il FORNITORE: [•] .

Articolo 44

(Invalidità parziale)

44.1 L'invalidità di una o più clausole contenute nel CONTRATTO non comporterà invalidità delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge sopravvenuta, il CONTRATTO sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo, costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)

46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sarà valida nè vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Articolo 47

(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)

47.1 Il FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITTENTE, nell'esecuzione del CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nel codice etico pubblicato sul sito (www.mosevenezia.eu), ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il PROVVEDITORATO che nella relazione con i terzi.

Articolo 48

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

48.1 Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

48.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.

131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li

IL COMMITTENTE

IL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

Articolo 4 - (Importo del CONTRATTO);

Articolo 5 - (Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia);

Articolo 6 - (Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010), con particolare riguardo al punto 6.4.;

Articolo 7 - (Variazioni sulla progettazione costruttiva);

Articolo 8 - (Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione), con particolare riguardo al punto 8.1.IV.;

Articolo 9 - (Oneri ed obblighi del FORNITORE);

Articolo 10 - (Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE), con riguardo al punto 10.3;

Articolo 12 - (Variazione dei tempi di esecuzione FORNITURA);

Articolo 13 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguardo al punto 10.4;

Articolo 14 - (Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento);

Articolo 15 - (Ordini ed istruzioni al FORNITORE);

Articolo 16 - (Documentazione tecnica e tempi di presentazione), con particolare riguardo al punto 16.2;

Articolo 17 - (Requisiti di qualità);

Articolo 18 - (Qualità e provenienza dei materiali);

Articolo 22 - (Spedizioni, Trasporto, Scarico e Posizionamento), con particolare riguardo ai punti 22.4, 22.5, 22.6;

Articolo 23 - (Consegna dei beni);

Articolo 24 - (Penali da ritardata consegna);

Articolo 25 - (Accettazione provvisoria della FORNITURA);

- Articolo 27 - (Responsabilità e garanzie del FORNITORE);
- Articolo 28 - (Cauzione);
- Articolo 29 - (Danni a terzi);
- Articolo 30 - (Subappalti);
- Articolo 31 - (Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito);
- Articolo 32 - (Antimafia - Variazioni Compagine Societaria), con riguardo al punto 32.2 e 32.4;
- Articolo 33 - (Riserve del FORNITORE);
- Articolo 34 - (Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo);
- Articolo 36 - (Legge applicabile – Lingua ufficiale);
- Articolo 37 - (Recesso del COMMITTENTE);
- Articolo 38 - (Risoluzione del CONTRATTO);
- Articolo 39 - (Esecuzione in danno);
- Articolo 40 - (Proprietà industriale e commerciale. Brevetti);
- Articolo 41 - (Domicilio delle PARTI), con riguardo al punto 41.3;
- Articolo 42 - (Obblighi di riservatezza e privacy);
- Articolo 44 - (Invalidità parziale);
- Articolo 45 - (Partecipazione Fattiva);
- Articolo 48 - (Spese e regime fiscale del CONTRATTO).

Venezia, lì

IL FORNITORE

ALLEGATI:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- CAPITOLATO D'APPALTO OP5112-IN0000-Z005 e relativi allegati;

B) Certificato della Camera di Commercio attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del fornitore o di chi ha rilasciato procura speciale a sottoscrivere il presente atto;

C) cauzione;

D) mandato collettivo di rappresentanza o atto sostitutivo di consorzio
(eventuale);

- E) Procura speciale con la quale sono stati conferiti i poteri al sottoscrittore del presente Atto in nome del FORNITORE **(eventuale)**;
- F) OFFERTA DI GARA PRESENTATA DAL FORNITORE;
- G) Fidejussione per incremento garanzia tecnica sui prodotti vernicianti **(eventuale)**;
- H) Atto aggiuntivo rep. N. 8694 del 4/09/2015 alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991, contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al Progetto "Sistema MOSE".